

TeLex Anie

NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI



Segnalazioni giuridiche a cura
del Servizio Centrale Legale

N. 11/12 Anno XXIV
Novembre/Dicembre 2019

INDICE:

LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Sicurezza cibernetica e Golden Power. Modificata la disciplina dei Golden Power, *di Mila Filomena Crispino* - p. 8

PRIVACY

- *Big Data: verso la regolamentazione dell'uso massivo di dati – Big Data indagine conoscitiva congiunta linee guida e raccomandazioni di policy*, *di Vittoria Piretti* - p. 9

SICUREZZA CIBERNETICA E GOLDEN POWER. MODIFICATA LA DISCIPLINA DEI GOLDEN POWER

In data 13 novembre 2019, il Parlamento italiano ha approvato la legge di conversione n. 133 con la quale è stato convertito il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (il DL cybersecurity).

Il DL cybersecurity aveva introdotto misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (il Perimetro Nazionale) (si veda a tal proposito la Newsletter del 23 settembre 2019) e, sulla base di quanto disposto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, disposizioni riguardanti la modifica della disciplina dei poteri speciali del Governo (i cosiddetti Golden Power, GP) nei settori di rilevanza strategica. L'architettura di base del decreto originario è rimasta sostanzialmente invariata ma vi sono state alcune specifiche. Più in particolare queste riguardano:

- la specificazione dei criteri per l'individuazione degli attori da includere nel Perimetro Nazionale;
- la gestione e l'individuazione di eventuali vulnerabilità di prodotti e servizi di information and communication technology (ICT) da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (il CVCN) sin dalla fase di procurement; e
- l'esercizio dei GP in materia di tecnologia 5G e sulla procedura di comunicazione e valutazione in generale.
- In relazione a quest'ultimo punto, il nuovo articolo 4-bis del DL Cybersecurity (riprendendo ed integrando le previsioni del Decreto legge n. 64 del 2019, non convertito in legge) ha apportato ampie modifiche a tutta la disciplina di riferimento contenuta nel Decreto legge n. 21 del 2012.

Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

- mentre il termine previgente era di 15 giorni, il sistema attuale prevede che il Governo possa esercitare i GP nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in quelli dell'energia, trasporti e telecomunicazioni entro 45 giorni dalla notifica. Tale termine può essere sospeso in caso di richieste di informazioni all'impresa (una sola volta, per un massimo di 10 giorni) ma anche, secondo la nuova disciplina, in caso di richieste istruttorie e a soggetti terzi (una sola volta, per un massimo di 20 giorni);
- è stato previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)

2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. A tal proposito, il DL Cybersecurity prevede che qualora uno Stato membro o la Commissione europea (la Commissione) notificano l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini di cui sopra sono sospesi fino al recepimento delle osservazioni degli Stati membri o del parere della Commissione. Lo stesso vale nel caso in cui sia il Governo stesso a richiedere alla Commissione di emettere un parere o agli Stati membri di formulare osservazioni. Nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata, tuttavia, i GP possono essere esercitati anche prima del recepimento di tali commenti;

- la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G è stata modificata con la finalità di rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico a quello degli altri settori. Per questo settore, tuttavia, il termine per l'esercizio dei GP da parte del Governo è di 30 giorni. Questo può essere prorogato fino a 20 giorni (quando ci sia necessità di svolgere approfondimenti su fattori di rischio per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano), prorogabili ulteriormente di 20 giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. Restano fermi i termini e le sospensioni per le richieste all'impresa e ai soggetti terzi previsti per gli altri settori;
- mentre precedentemente una formulazione simile era prevista solo per i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, il sistema attuale prevede l'obbligo di notifica anche per delibere, atti e operazioni che abbiano come oggetto o effetto un cambiamento significativo relativo agli asset strategici nel settore delle infrastrutture e tecnologie critiche se avvenuti "a favore di un soggetto esterno all'Unione europea";
- è stato ridefinito, in maniera univoca per tutti i settori, il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea". Più precisamente, per "soggetto esterno all'Unione europea" si va ad intendere "a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale

in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a); c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”;

Il tema dei GP è un tema di grande attualità, anche in considerazione della continua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Vista l'attenzione nazionale ed europea al settore degli investimenti esteri, non resta che attendere i prossimi risvolti nell'applicazione della normativa in questione.

*Dr.ssa Mila Filomena Crispino
Freshfields Bruckhaus Deringer*

PRIVACY

BIG DATA: VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO MASSIVO DI DATI BIG DATA INDAGINE CONOSCITIVA CONGIUNTA LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI DI POLICY

La maggior parte delle nostre attività quotidiane crea dei dati, che possono essere raccolti, analizzati e monetizzati: l'acquisto di un biglietto del treno/aereo, la ricerca di un albergo o di un prodotto, la pubblicazione di una foto sul canale social, l'utilizzo di una mappa online, ecc.

Ogni giorno, infatti, generiamo più o meno inconsapevolmente dati sul web che descrivono profili, abitudini e preferenze. Oggi la tecnologia attraverso computer evoluti è già in grado di analizzare questa mole di dati e il suo utilizzo consapevole da parte di pubblici e privati rappresenta un obiettivo e una sfida per il futuro.

Si tratta del fenomeno dei “**Big Data**”, o meglio il **fenomeno di immagazzinare, gestire e analizzare grandi quantità di dati**.

L'aspetto più delicato che coinvolge questa raccolta è il tema del “diritto alla protezione dei dati”, comunemente detto privacy, che non deve assolutamente essere sottovalutato e che deve coordinarsi con importanti aspetti della concorrenza libera e corretta.

La delicatezza del tema non è sfuggita alle Autorità Italiane che nel maggio 2017 hanno promosso una Indagine Conoscitiva al fine di meglio comprendere le implicazioni e le correlazioni tra privacy, regolazione, tutela del consumatore, antitrust, sviluppo dell'economia digitale e, in particolare, tra il fenomeno dei Big Data.

Il 2 luglio scorso i lavori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali si sono conclusi con l'emanazione di un interessante documento ancora non definitivo contenente delle “Linee Guida” e raccomandazioni su come si dovrebbe articolare e sviluppare la regolamentazione della materia.

Vediamo i principali contenuti dell'analisi e del documento congiunto.

L'indagine si è incentrata essenzialmente sull'analisi della propensione degli utenti web a consentire l'uso dei propri dati a fronte dell'erogazione di servizi online di vario genere.

Tre questioni principali affrontate e le relative risultanze:

- verificare il **grado di consapevolezza** degli utenti delle piattaforme digitali in relazione alla cessione e all'utilizzo dei propri dati individuali: circa 6 utenti su 10 sono consapevoli del fatto che le loro azioni online generano dati che possono essere utilizzati per analizzare e prevedere i loro comportamenti e appaiono altresì informati dell'elevato grado di pervasività che il meccanismo di raccolta dei dati può raggiungere;
- indagare sulla **disponibilità degli utenti a cedere i propri dati personali come forma di pagamento dei servizi** online: circa 4 utenti su 10 sono consapevoli della stretta relazione esistente tra la concessione del consenso e la gratuità del servizio;
- controllare la **portabilità dei dati** da una piattaforma all'altra: solo 1 utente su 10 è consapevole dei propri diritti in materia di portabilità dei dati, mentre circa 5 utenti su 10 mostrano interesse ad ottenere una copia dei propri dati.

Sulla base di questi dati, le Linee Guida individuano una serie di punti nodali per cercare di **preservare l'integrità dell'assetto concorrenziale del mercato in vista del grande squilibrio economico che la ritenzione dei big data da parte di pochi "colossi" societari potrebbe avere** se non correttamente normata e controllata nell'ottica della preservazione del principio della libera concorrenza.

Sono undici i punti toccati dalle Linee Guida, ma alla base di ogni ragionamento o indicazione è ravvisabile la necessità che le tre Autorità che hanno partecipato al progetto favoriscano una sempre più stretta forma di cooperazione e collaborazione tra di loro data l'importanza e la "trasversalità" che i *big data* rivestono per il funzionamento dei mercati e per il benessere dei consumatori in tema di produzione, offerta e distribuzione dei beni/servizi.

Regolamentare normativamente (cfr. punto 1 Linee Guida) la disponibilità in capo ai grandi operatori digitali di enormi volumi e varietà di dati e, quindi, delimitare le incertezze circa l'esistenza o meno di barriere all'entrata e in uscita legate ai *Big Data*, potrebbe costituire un primo passo verso la determinazione del mercato rilevante nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro, al fine di procedere, poi ed eventualmente, con l'applicazione del diritto *antitrust*.

Sempre in un'ottica di interdisciplinarietà (cfr. punti 3, 4, 6, 7, 9, 10 Linee Guida), promuovere una policy unica e trasparente circa l'estrazione, l'accessibilità e l'utilizzo dei dati per la costituzione di un mercato unico digitale, ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali nella fase di raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli operatori che si avvalgono di queste ultime e aumentare sempre più le tutele dell'utente implementando la trasparenza delle informazioni a cui ha accesso e la qualità dei servizi, sarebbe auspicabile sempre per preservare il principio della libera concorrenza.

Attualmente, l'esistenza sul panorama globale di poche imprese che posseggono e raccolgono senza sosta e in tempi velocissimi enormi quantità di dati, fa comprendere come il mercato sia già sostanzialmente permeato da alcune posizioni dominanti.

Per questo motivo non possono essere trascurati gli effetti che la formazione di tali posizioni produca e sarebbe opportuno considerare quanto indicato dalle Linee Guida in tema di regolamentazione di conservazione e diffusione dei dati.

Quanto risulta dalle Linee Guida è la naturale evoluzione di quanto già previsto e dichiarato dalle

Istituzioni dell'Unione Europea verso la creazione di un disegno di policy per il governo dei Big Data.

In particolare, nel gennaio 2017, la Commissione Europea con la Comunicazione intitolata "*Costruire un'economia dei dati europea*" si soffermava sulla ricchezza derivante dalla **possibilità di sfruttamento di vari dati** in una serie di settori a patto che, però, a tali opportunità **i soggetti pubblici e privati potessero avere accesso liberamente**. Sempre secondo la Commissione, le questioni dell'accesso e del trasferimento in relazione a dati non trattati o modificati dopo la raccolta, generati da macchine o da processi, sarebbero al centro dell'emergere di un'economia basata sui dati e richiedono, per questo, un'attenta valutazione. E' indubbio che in tema di *big data* e concorrenza più aumenta il flusso e il volume delle informazioni disponibili, tanto per i consumatori quanto per le imprese, maggiore è la trasparenza dei mercati.

Ciò che però potrebbe accadere in negativo è che la **maggiore disponibilità di informazioni possa favorire pratiche collusive sulla determinazione dei prezzi o sulle condizioni di mercato o di persuasione occulta degli utenti/consumatori**. Per questo l'operare del meccanismo concorrenziale dal lato dell'offerta potrebbe non essere sufficiente a generare informazione verificata di qualità, diversità e pluralismo, potendo produrre, in alcuni casi, forme di polarizzazione nella ricerca e nella diffusione di informazioni.

In sintesi sono questi gli elementi su cui si lavorerà nei prossimi mesi:

- dotarsi di adeguati profili professionali (c.d. data scientists) in grado di individuare e comprendere al meglio i fenomeni distorsivi basati sull'utilizzo dei dati,
- inasprire le sanzioni al fine di incrementarne il potere deterrente e
- aumentare il livello di collaborazione tra loro con lo scopo di garantire una maggiore circolazione di informazioni sulle condotte potenzialmente illecite.

Avv. Vittoria Piretti
Studio Legale Stefanelli

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Riccardo G. Cajola, Cajola e Associati (Milano) - Avv. Roberta Laghi, Dr.ssa Mila Filomena Crispino, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Dario Paschetta, Frignani Virano e Associati Studio Legale (Torino – Milano – Roma – Bologna) – IMQ International Services Area - Avv. Alessandra Delli Ponti, Avv. Vittoria Piretti, Studio Legale Stefanelli (Bologna) - Avv. Andrea Marega, Avv. Francesco Tortora - Ughi e Nunziante Studio Legale (Roma - Milano)

Telex Anie

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale Viale Lancetti 43, 20158, MI Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it Diffusione via web www.anie.it



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTRONICHE
ED ELETTRICHE

